

**DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE**

Il complesso immobiliare è situato nel cuore di Torino in una delle più prestigiose piazze storiche della città. L'eccellente posizione permette di raggiungere il fiume Po' in meno di 5 minuti. Alcune delle più famose attrazioni della città si trovano inoltre a due passi: la Mole Antonelliana - sede del Museo Nazionale del Cinema - il Palazzo Reale di Torino, il Museo Egizio, il Teatro Carignano e Palazzo Madama, tutti raggiungibili comodamente a piedi in pochi minuti.

L'immobile costruito nella seconda metà del '700 è ricompreso nell'isolato delimitato da Via Accademia Albertina, Via Santa Croce, Via San Francesco da Paola e Via Giolitti ed è costituito da quattro piani fuori terra ed un piano interrato, dotato di corte interna.

Subito dopo la restaurazione del Regno Sabauda, nel palazzo venne insediato il Corpo dei Carabinieri Reali.

Nel 1893 la Caserma venne intitolata alla medaglia d'oro Chiaffredo Bergia.

Nel secondo dopoguerra tra il 1949 ed il 1956 si procedette al restauro e alla revisione generale dell'edificio danneggiato dai bombardamenti. Attualmente ospita la sede del Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle D'Aosta".


L'immobile è stato dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10 comma 3 lettera d) e 13 del D.L.vo 22/01/2004 n. 42 e sono già stati emessi i seguenti provvedimenti di competenza della Soprintendenza di seguito elencati:

- Allegato 1: Decreto di vincolo n. 150/16 del 27/05/2016 che integra il D.D.R. 23/05/2007 e sostituisce il D.D.R. n. 334/2013 del 09/08/2013;
- Allegato 2: Decreto di autorizzazione all'alienazione nr. 272/2016 del 19/07/2016.

La superficie lorda dell'immobile è di circa 7.700 mq.

**DATI CATASTALI**

| Foglio | Particella | Sub | Indirizzo                      | Zona cens | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita        |
|--------|------------|-----|--------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------|----------------|
| 1281   | 67         |     | TORINO VIA S. CROCE, 4 Piano T | 1         | B/1       | 7      | 24477 mc    | Euro:75.847,89 |



## DATI URBANISTICI

In base al P.R.G.C. di Torino l'immobile ricade in area con destinazione funzionale S (servizi sociali e di interesse generale).

All'art. 8 - *Aree normative: classificazione e destinazioni d'uso*, punto 15 capoverso 64: aree per impianti di interesse militare (zona m).



**m** Impianti di interesse militare

62 SERVIZI ZONALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI, PRODUTTIVI, DIREZIONALI, COMMERCIALI E TURISTICO RICETTIVI (ART. 21 LUR)

- i. Aree per l'istruzione inferiore.
- a. Aree per attrezzature di interesse comune.
- v. Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport.
- p. Aree per parcheggi (reperibili anche in strutture multipiano e nel sottosuolo)
- am. Mercati e centri commerciali pubblici.
- ar. Servizi tecnici e per l'igiene urbana (compresi gli ecocentri).

[\*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa, approvata il 25/03/2002, meco. 0111925/009

63 SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (ART. 22 LUR)

- s. Aree per l'istruzione superiore.
- h. Aree per le attrezzature sociali, sanitarie ospedaliere.
- v. Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali.

64 SERVIZI SOCIALI E ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE OLTRE ALLE QUANTITÀ MINIME DI LEGGE:

- u. Istruzione universitaria.
- or. Aree per centri di ricerca.
- e. Aree per residenze collettive.
- t. Aree per attrezzature e impianti tecnologici.
- m. Aree per impianti di interesse militare.
- c. Aree per cimiteri.
- f. Aree per uffici pubblici.
- sc. Aree per campeggi.
- an. Aree per campi nomadi.
- as. Aree per spettacoli viaggiatori.
- z. Aree per altre attrezzature di interesse generale.
- o. Attrezzature per lo spettacolo: cinema, teatri, ecc. (v. art. 3 punto 11 A.3).

[\*] Nota variante: id 46, var. n. 8 - attrezzature per lo spettacolo, approvata il 11/10/1999, meco. 9807238/009

## RETE E CONNESSIONI INFRASTRUTTURALI

La distanza del complesso immobiliare rispetto le reti infrastrutturali è la seguente:

Autostrada: 10 Km

Tangenziale: Nord 10 Km

Aeroporti: 20 Km da Caselle (di cui 9 Km su strade a scorrimento veloce)

Rete ferroviaria: 3 Km (Stazione Porta Susa)

1 Km (Stazione Porta Nuova)

## PLANIMETRIE

Planimetrie non disponibili.

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDA TECNICA Edifici in alienazione



# SCHEDE TECNICA Edifici in alienazione



# SCHEDA TECNICA Edifici in alienazione



**ASPETTI IMPIANTISTICI**

| IMPIANTO                      | CERTIFICAZIONE   |
|-------------------------------|--|
| Elettrico e parafulmini       | Impianto presente ma non reperita la dichiarazione di conformità |
| Automazione porte/ cancelli   | Impianto presente ma non reperita la dichiarazione di conformità |
| Radiotelevisivo               | Impianto presente ma non reperita la dichiarazione di conformità |
| Idrico sanitario              | Impianto presente ma non reperita la dichiarazione di conformità |
| Riscaldamento/climatizzazione | Impianto presente ma non reperita la dichiarazione di conformità |
| Distribuzione del gas         | Impianto presente ma non reperita la dichiarazione di conformità |
| Ascensore/montacarichi        | Impianto presente ma non reperita la dichiarazione di conformità |

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica hanno carattere puramente indicativo; lo stato di fatto è inequivocabilmente riscontrabile solo a seguito di sopralluogo.

Dovranno essere verificate da parte dell'offerente, presso i competenti uffici del Comune di riferimento, tutte le caratteristiche tecniche urbanistiche edilizie inerenti l'immobile descritto nella scheda, e di tali aspetti l'offerente dovrà tenerne conto al momento dell'effettuazione dell'offerta.

**ALLEGATO 1 - Decreto di vincolo n. 150/16.**



27 MAG. 2016  
Torino, ...../... .. / 20 ...

Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo  
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO



Alla Città metropolitana di Torino  
Corso Inghilterra n. 7  
**TORINO**  
**(raccomandata A.R.)**



Al Comando Carabinieri Regione Piemonte  
e Valle D'Aosta  
Via Santa Croce n. 4  
**TORINO**  
**(raccomandata A.R.)**



Alla Città di Torino  
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e  
Verde - Area Patrimonio  
Piazza Palazzo di Città n. 7  
10122 TORINO



Alla Città di Torino  
Settore Servizi per l'Edilizia e l'Urbanistica  
Piazza San Giovanni n. 5  
10122 TORINO  
([Edilizia.Privata@cert.comune.torino.it](mailto:Edilizia.Privata@cert.comune.torino.it))  
([Certificazioni.Urbanistiche@comune.torino.it](mailto:Certificazioni.Urbanistiche@comune.torino.it))  
([Giovanna.Maccagno@csi.it](mailto:Giovanna.Maccagno@csi.it))

Prot. n. 8298 cl. 34.07.07/272.26

Risposta al foglio del N°

Oggetto : **TORINO - Caserma "Chiaffredo Bergia" - Via Santa Croce n. 4**  
Verifica interesse ai sensi dell'art. 10-12 del D.lgs. 42/2004  
Notifica provvedimento di tutela D.C.R. 150 del 27/05/2016

Questa Soprintendenza ha proceduto all'istruttoria del riesame del D.D.R. n. 334/2013 del 09/08/2013 ex artt. 10 comma 3 lettera d) e 13 d.lgs 42/2004 e s.m.i.

Visto il parere della Commissione Regionale per il patrimonio Culturale, ai sensi dell' art. 39 del DPCM n.171/2014 riunitasi il 24/05/2016 con verbale n. 9, si notifica con la presente il decreto in oggetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs 42/2004.

Il decreto, a notifica avvenuta, sarà trascritto all'Agenzia del Territorio competente a cura di questa Soprintendenza.

Si trasmette copia del decreto sopra citato al Comune di Torino per i provvedimenti di competenza.

**IL SOPRINTENDENTE**

Luisa Papotti





**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE**  
**DEL PIEMONTE**

Decreto n. 150/16

PREMESSO CHE:

- con D.D.R. 23 maggio 2007, in esito ad una richiesta di verifica dell'interesse culturale presentata dalla Provincia di Torino veniva dichiarato l'interesse storico-artistico ex artt. 10-12 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. della Caserma *Chiaffredo Bergia* sita in Via Santa Croce n. 4 a Torino, sottoponendola a tutte le disposizioni di tutela del citato decreto;
- che successivamente, con D.D.R. n. 334/2013 del 09 agosto 2013, tale dichiarazione veniva integrata con un ulteriore riconoscimento di interesse ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d) e 13 dello stesso D.Lgs 42/2004 e s.m.i., ribadendone l'interesse connesso al notevole pregio architettonico quale fabbrica a destinazione civile ed evidenziandone il ruolo identitario quale prima sede di una prestigiosa istituzione sabauda, nello specifico l'Arma dei Carabinieri;
- considerato che il bene in oggetto è nel frattempo stato trasferito alla proprietà della Città Metropolitana di Torino in esito alle disposizioni di cui alla Legge n. 56/2015;
- vista la richiesta di revisione del D.D.R. n. 334/2013 presentata alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino con nota prot. n. 50351/2016 del 21/04/2016 (recepita agli atti con prot. n. 6123 del 22 aprile 2016) dalla Città Metropolitana di Torino, al fine di poter superare, tramite la dismissione del bene, le rilevanti difficoltà dell'ente proprietario conseguenti alla carenza di risorse per interventi manutentivi e di restauro necessari a garantire la conservazione e valorizzazione del bene, ferma restandone l'attuale destinazione istituzionale;

CONSIDERATO CHE:

- l'approfondimento istruttorio condotto dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino e l'allegata relazione ove l'attento esame della documentazione storica e d'archivio inerente la Caserma Chiaffredo Bergia, edificata nel 1729 quale sede di un Collegio su progetto di Antonio Bernardo Vittone, quindi adibita dal 1792 al 1797 a Caserma, successivamente destinata dal 1797 al 1860 nuovamente a Collegio e contemporanea sede, dal gennaio del 1815, del Comando del Corpo dei Carabinieri Reali (dal 1861 il Comando Generale dei Carabinieri fu trasferito prima a Firenze e poi a Roma, seguendo la successiva collocazione della capitale del Regno d'Italia), evidenzia che l'edificio riveste prevalente interesse architettonico, in quanto significativa testimonianza del tipo architettonico settecentesco destinato a funzioni pubbliche;
- sussiste in conseguenza la stretta necessità di garantirne la conservazione ed il decoro, e la piena valorizzazione quale componente importante del patrimonio culturale urbano, cui osta quanto evidenziato dalla Città Metropolitana di Torino circa l'impossibilità di provvedere agli onerosi interventi in tal senso necessari;
- l'Ufficio Legislativo ha rilasciato, su richiesta del Segretariato Generale, un parere in merito, con nota prot. n. 6747 del 04 marzo 2016, dove in particolare si evidenzia che qualora il vincolo sugli edifici fosse ricondotto ad un interesse culturale architettonico, l'alienazione degli immobili potrebbe anche avvenire in presenza delle condizioni e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 55 del codice;

- in questa fattispecie le preminenti esigenze pubblicistiche, alla cui tutela è funzionale l'attuale conformazione dei provvedimenti di tutela, risulterebbero comunque preservate, stabilendo tramite l'autorizzazione prevista dal citato art. 55 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. la compatibilità delle destinazioni e le condizioni della pubblica fruizione;
- si è pertanto comunicato alle controparti interessate l'avvio del procedimento di riesame con nota prot. n. 6294 del 27 aprile 2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, a seguito del quale non sono pervenute in merito osservazioni o altre forme di partecipazione al procedimento.

TENUTO CONTO del pubblico interesse concreto ed attuale e della sopravvenuta opportunità alla riforma dei provvedimenti citati in premessa, ovvero limitatamente alla previsione di inalienabilità del bene connessa alla dichiarazione di interesse storico particolarmente importante ex art. 10, comma 3, lettera d) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che risulta conforme al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa una riforma parziale dei provvedimenti originariamente emessi, limitata a quanto strettamente indispensabile per soddisfare l'interesse tutelato;

TENUTO CONTO ancora che, in base ad approfondimento esperito, non risulta del tutto corrispondente alla documentazione acquisita la circostanza, assunta quale motivazione del DDR n. 334/2013 e che ha determinato l'applicazione dell'art. 10, comma 3, lettera d), che l'edificio in oggetto sia stata la prima sede del Corpo dei Carabinieri Reali in quanto esso trovò prima collocazione negli alloggi di Palazzo Reale, come riportato nell'allegata Relazione Storico-Architettonica;

VISTA la legge 11/2/2005 n. 15, recante modifiche e integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 21 quinquies;

#### DECRETA

Il D.D.R. n. 334/2013 del 09 agosto 2013 in merito alla caserma Chiaffredo Bergia è riformato in relazione alla dichiarazione di interesse ex art. 10, comma 3, lettera d) ed alla conseguente previsione di inalienabilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

La Caserma Chiaffredo Bergia, sita in Torino, Via Santa Croce n. 4, identificata al NCEU e NCT al Foglio 1281, part. 67, riveste interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. quale significativa testimonianza di architettura pubblica settecentesca.

L'eventuale alienazione o dismissione del bene potrà avvenire nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 55 del citato D.Lgs, fermo restando che l'edificio dovrà mantenere la destinazione a sede dell'Arma dei Carabinieri; eventuali diverse destinazioni a sede istituzionale dovranno essere sottoposte a specifica autorizzazione al fine di verificarne la compatibilità con la tutela e la valorizzazione del bene.

Il presente decreto integra il D.D.R. 23 maggio 2007 e sostituisce il D.D.R. n. 334/2013 del 09 agosto 2013.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte per l'annullamento, ai sensi dell'art.29 dell'Allegato 1 D.lgs n.104 / 2010, entro 60 gg dalla notifica o comunicazione dello stesso o dalla piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 gg. dalla data di notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o piena conoscenza.

Torino, li 27 MAG 2016



IL PRESIDENTE  
SEGRETARIO REGIONALE

ing Gennaro Miccio

**Caserma "Chiaffredo Bergia", Via Santa Croce , 4 Torino**  
**Procedimento di riesame dei provvedimenti di tutela**

RELAZIONE STORICO-ARCHITETTONICA

Il palazzo attualmente denominato Caserma Chiaffredo Bergia sorge nel 1729, per iniziativa del sovrano Vittorio Amedeo II quale "Collegio delle Province".

La sua costruzione completa con un intervento pubblico di forte rilevanza il fronte meridionale della piazza centrale del secondo ampliamento urbano, dedicata a Carlo Emanuele II; tracciata fin dal 1673 dapprima in forma ottagonale da Amedeo di Castellamonte, quindi rettificata in forma quadrata, la piazza ebbe vicende costruttive complesse, e non giunse mai a rivestire il ruolo di *place royale* originariamente attribuitole.

Posta al confine con il ghetto ebraico e sede di storiche attività mercatali, divenne il cuore della innovate attività assistenziali promosse da Vittorio Amedeo II, accogliendo sul lato orientale la nuova sede dell'Albergo di Virtù, e su quello meridionale il Collegio delle Province, destinato ad ospitare un centinaio di giovani meritevoli e sprovvisti di mezzi provenienti dalle province del regno, per mantenerli agli studi indipendentemente dalla loro nascita e dal censo; per loro erano attivati corsi di teologia, medicina e chirurgia, scienze e "belle lettere".

Per edificare la sede del Collegio fu scelta un'area di forte rilevanza urbanistica, parzialmente occupata da un edificio privato, affidando a Bernardo Antonio Vittone il compito di progettare un edificio adatto alla funzione educativa indicata, ma anche tale da qualificare lo spazio urbano. Vittone ideò un grande palazzo, la cui esecuzione fu solo parzialmente attuata tra il 1737 e il 1739, articolato in quattro maniche raccolte intorno ad un'ampia corte centrale porticata; lo schema distributivo si allineò a quello dei palazzi da reddito che caratterizzavano il tessuto urbano circostante: quattro piani di altezza degradante, provvisti di un gran numero di aperture che scandivano le facciate con ritmo regolare;

L'esterno si presentava semplice e imponente; la mole dell'edificio veniva mitigata dall'invenzione di poggiarlo su un alto basamento in bugnato, che raccoglieva i primi due piani. Su di esso si impostava l'alto piano nobile, scandito da finestre di disegno elegantemente bipartito, coronate da cornicioni a forte aggetto e provviste, agli angoli ed al centro di balconi a sporto; la superficie di facciata, semplicemente lisciata in intonaco chiaro, era poi ritmata da paraste d'ordine gigante, poggiate sul bugnato e lanciate per l'altezza di due piani vero il marcato ed elaborato cornicione terminale. Sulla semplicità dell'impianto, si imponeva il disegno aulico del portale d'accesso sulla piazza. Messo in evidenza da un taglio dello zoccolo bugnato, era arricchito da due paraste e da due imponenti colonne a tutto tondo, che sorreggevano un gioco di cornicioni ed un balcone stretto da volute; dietro il portone, si apriva un grande androne voltato e decorato a stucchi, raccordato con uno scalone di respiro monumentale e con l'alto portico della corte in una sequenza di volte, archi e colonne in pietra. Le facciate verso corte mostravano un disegno architettonico più complesso e ricercato: il portico, bugnato come l'esterno, occupava i primi due piani su tre lati; su di esso si impostavano facciate con due ordini di aperture - con architrave ad arco le prime, rettilinee le seconde - divise da marcate paraste coronate da capitelli; al loro interno, a ricordare l'originaria destinazione del Collegio, figuravano scudi con elementi decorativi in stucco riferiti al tema delle discipline universitarie. All'interno, alla semplice distribuzione di alcuni piani, si affianca la ricchezza decorativa del piano nobile, articolato in una serie di sala di rappresentanza e d'uso comune.

La studiata ricercatezza dell'impianto, documentava la ricerca di un nuovo tipo architettonico, che attingendo al repertorio dell'architettura residenziale anche signorile, potesse dare evidenza ad una funzione sociale ritenuta di grande valore dalla committenza.

Con lo scoppio della Rivoluzione francese, il Collegio delle Province – fino a quel momento istituzione assai richiesta e frequentata, ai cui cento convittori si erano aggiunti quelli del Collegio Ghisleri di Pavia – fu chiuso d'imperio del Sovrano, che vi alloggiò per la prima volta reparti militari; durante la dominazione francese, riprese per breve tempo la funzione di collegio, con il nome di *Pensionat de l'Université*.

Dopo la Restaurazione, tuttavia, fu definitivamente soppresso nel 1822, da Carlo Felice, che in luogo dell'ospitalità assegnò ai giovani che vi risiedevano benefici economici per il proprio mantenimento.

Dopo un secolo, quindi, l'edificio cambiò la propria destinazione, abbandonando la vocazione universitaria a favore di una nuova destinazione militare, cui ben si adattavano gli spazi progettati dal Vittone.

Ancor prima della soppressione del Collegio, infatti, vi aveva trovato una prima provvisoria sede l'Arma dei Reali Carabinieri, istituita con Regie Patenti del 13 luglio 1814; dapprima ospitata negli alloggi delle guardie del Palazzo Reale, ebbe poi in provvisoria consegna una sede all'interno del Collegio delle Province, destinata al Comando e alla Divisione Torino (*“La scelta infrastrutturale, adeguata a soddisfare le esigenze dei Carabinieri, che avevano trovata immediata, ma provvisoria sistemazione nelle dipendenze di Palazzo Reale, cadde subito sul Collegio delle province”*, da Romano, Griseri, Aimo, p. 16).

Nel 1865 fu approvata una legge che obbligava le Province a provvedere agli alloggi ed accasermamenti dell'Arma; dopo un lungo dialogo, il palazzo passò dal Demanio reale alla Deputazione Provinciale, che – provata dall'alto costo di acquisto, pari a 185.000 lire - vi eseguì soltanto pochi interventi urgenti di manutenzione, atti a rimediare alle prime necessità, senza trasformare o alterare l'originario impianto.

L'anno successivo, con il trasferimento della capitale a Firenze, il Comando dell'Arma dei Carabinieri Reali vi fu trasferito, nel monastero di Santa Maria in Candeli, mentre rimase all'interno del Collegio la Divisione provinciale torinese.

Valutata e scartata dopo un lungo dibattito l'ipotesi di abbandonare il Collegio per insediarsi in un nuovo edificio, nel 1887 vi vennero avviati su progetto del Deputato ing Alberto Lionne lavori di restauro e adeguamento, prevalentemente di messa in sicurezza e consolidamento. Conclusi i lavori, nel 1893 la Caserma venne dedicata al capitano Chiaffredo Bergia, carabiniere insignito della medaglia d'oro al valor militare per il suo ruolo nella lotta al brigantaggio.

Ulteriori restauri ebbero luogo negli anni '50 del Novecento, in seguito ai pesanti danni causati dai bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale.

Per le sue particolari vicende storiche, che hanno portato fino ad oggi essenzialmente intatto l'edificio progettato da Antonio Bernardo Vittone per ospitare il “Collegio delle Province”, testimonianza significativa di architettura educativa e assistenziale del XVIII secolo, si ritiene di confermare all'edificio il riconoscimento dell'interesse storico architettonico particolarmente importante di cui agli artt 10-12 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.

#### Bibliografia:

BRUGNELLI BIRAGHI G., DEL BOCA L., *L'antica sede del Collegio delle Province in Torino*. Torino 1984.


ROMANO F., GRISERI A., AIMO M.A., *La caserma “C. Bergia”. Torino culla dei Carabinieri*. Torino, 1998.

Torino, 15 maggio 2016

IL SOPRINTENDENTE

Luisa PAPOTTI

# SCHEDA TECNICA Edifici in alienazione



Ufficio Provinciale di Torino - Territorio Servizi Catastrali - Direttore DR. ING. LUCIANO FEDERICO - Vis. tel. esente per fini istituzionali

Scala originale 1:1000  
Dimensione cartacee: 267,000 x 189,000 metri

Il Soprintendente  
Giulisa Papotti



Il Presidente della Commissione Regionale  
Gennaro Miccio



27 MAG 2016

Contorno TORINO  
Foglio 1281  
Particella 07

AI SENSI DI LEGGE SI ATTESTA CHE LA  
PRESENTE COPIA, COSTITUITA DA N. **3**  
FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE

TORINO, li **27 MAG. 2016**



**IL SOPRINTENDENTE**  
**Luisa Papotti**



**ALLEGATO 2 - Decreto di autorizzazione all'alienazione nr. 272/2016.**



21 LUG. 2016  
Torino, ...../...../20.....

*Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI  
TORINO

Alla Città Metropolitana di Torino  
Corso Inghilterra n. 7  
10100 TORINO  
**(raccomandata a.r.)**  
protocollo@cert.cittametropolitana.to.it ✓  
n.no



CITTA' METROPOLITANA  
27 LUG. 2016  
DI TORINO

Prot. n. 585/E

All. decreto

Risposta al foglio del N°

Oggetto **TORINO – Caserma Chiaffredo Bergia – Via Santa Croce n. 4**  
Notifica autorizzazione all'alienazione D.C.R. n. 272 del 19/07/2016

In esito alla nota presentata dalla Città Metropolitana di Torino con prot. 50531 del 21/04/2016 e su richiesta del Segretariato Regionale per il Piemonte con prot. 3400 del 19/07/2016 con la presente si notifica il provvedimento autorizzativo in oggetto.

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| PROTOCOLLO GENERALE |           |
| n°                  | 89518     |
| del                 | 21/7/16   |
| Struttura           | BAG x FAS |
| Classif.            | 6-8       |

**IL SOPRINTENDENTE**  
Luisa Papotti

L'incaricato dell'istruttoria  
Silvana Palombo/nc



Decreto n. 272/2016



## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

### SEGRETARIATO REGIONALE DEL PIEMONTE

OGGETTO: Torino, Caserma *Chiaffredo Bergia*, Via Santa Croce n. 4  
C.T. E C.F. Foglio 1281, part 67.

#### AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE

#### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE PER IL PIEMONTE

**VISTO** il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i.*, che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

**VISTE** in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.*, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, relativi all'alienazione dei beni culturali;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*

**CONSIDERATO** che con Decreto della Direzione Generale Bilancio del MIBACT del giorno 11 aprile 2016 è stato attribuito all'ing. Gennaro MICCIO l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte;

**RILEVATO** che l'art. 39 del predetto DPCM 171/2014 individua la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

**VISTA** la richiesta presentata con nota prot. n. 50351 del 21/04/2016 dalla Città Metropolitana di Torino e registrata agli atti della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino con prot. n. 6123 del 22/04/2016 per ottenere l'autorizzazione ad alienare l'immobile in oggetto;

**VISTA** l'istruttoria attuata dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino trasmessa con parere favorevole all'alienazione al Segretariato Regionale per il Piemonte con prot. n. 7674 del 18/05/2016, come integrata dalla successiva nota prot. n. 8269 del 26/05/2016;

**VISTO** il verbale n. 10 in data 08/06/2016 della Commissione Regionale del Patrimonio Culturale, in cui si autorizza l'alienazione dell'immobile indicato in oggetto;

**VISTE** le note della Regione Piemonte prot. n. 25310 del 10/06/2016 e della Città di Torino prot. n. 4141 del 14/07/2016, recepite agli atti del Segretariato regionale del Mibact per il Piemonte, rispettivamente al n. 2692 del 10/06/2016 e al n. 3345 del 15/07/2016, rilasciate dai predetti enti in riferimento al disposto dell'art. 55, comma 3 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.



**CONSIDERATO** che l'immobile in oggetto è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. citato in premessa, poiché riveste l'interesse di cui all'art. 10 comma 1 del citato Decreto, come accertato a con D.C.R. n. 150 del 27/05/2016, che riforma e sostituisce i precedenti provvedimenti;

**CONSIDERATO** che pertanto il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, comma 1 e 2 e art. 55, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. citato in premessa;

**CONSIDERATO** che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

#### **AUTORIZZA**

ad alienare il fabbricato in oggetto, ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della *Legge 6 luglio 2002, n. 137*, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- ogni intervento sull'immobile dovrà essere sottoposto alla autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 55 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dovrà risultare rispettoso dell'originario disegno architettonico dell'edificio, della sua consistenza architettonica e di quant'altro necessario alla salvaguardia dell'immobile stesso, attualmente non individuabile e da verificare in fase di esame di progetto;
- dovrà essere garantita la conservazione dell'edificio attraverso l'attuazione di un regolare programma annuale di manutenzione programmata, nonché attraverso puntuali interventi di restauro e manutenzione straordinaria al fine di mantenere l'edificio in efficienza e in condizioni di decoro, evitando i rischi di degrado connessi ai difetti manutentivi;
- la pubblica fruizione dovrà essere garantita, oltre che dall'uso istituzionale dell'edificio, anche da parziali aperture, compatibili con la destinazione militare, e da concordare in occasione di eventi particolari tesi alla conoscenza del patrimonio architettonico settecentesco della Città;
- l'edificio potrà essere destinato a sede dell'Arma dei Carabinieri; eventuali diverse destinazioni a sede istituzionale – pur di massima compatibili – dovranno essere sottoposte a specifica autorizzazione al fine di verificarne la compatibilità con le architetture tutelate, nonché di verificare la congruità del piano di valorizzazione ad esse legato. Non potrà peraltro essere sottoposto ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;
- qualsiasi modificazione d'uso del bene, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio;
- l'acquirente dovrà garantirne la conservazione e valorizzazione della Caserma Bergia nel rispetto delle previsioni conseguenti alla sottoposizione a provvedimento di tutela, tramite interventi di conservazione e adeguamento atti a preservare e garantire la continuità del linguaggio architettonico, l'articolazione compositiva dei volumi e il valore documentario, nonché ad assicurarne il decoro, costantemente provvedendo alla sua valorizzazione e promozione;
- le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione siano riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari.

Si ricorda inoltre che il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso al Ministero dei beni e della Attività Culturali e del Turismo per motivi di legittimità e di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 42/2004. È inoltre ammessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. del 2 luglio 2010 n. 104 - "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" e successive modifiche; ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 19 LUG 2016

Il Presidente della Commissione Regionale  
per il Patrimonio Culturale per il Piemonte



ing. *Genaro Miccio*

AI SENSI DI LEGGE SI ATTESTA CHE LA  
PRESENTE COPIA, COSTITUITA DA N. 3  
FOGLIE' CONFORME ALL'ORIGINALE.

TORINO, 8

LUG. 2016

Il Funzionario Amministrativo  
Silvana Palombo

